

## **Verifica di assoggettabilità alla VAS per la procedura di SUAP località VILLAMAGGIORE Comune di Lacchiarella**

Le scriventi inviano la presente in nome e per conto di:

- Sig.ra Alastra Rita, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 33 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Alboreto Laura, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 11 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Amenta Gaetano, proprietario dell'immobile sito in Via Delle Rogge nr. 28 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Arena Marcello, proprietario dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 84 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Arioli Pietro, proprietario dell'immobile sito in Via Stazione Villamaggiore nr. 7 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Arioli Tiziana, proprietaria dell'immobile sito in Via Stazione Villamaggiore nr. 7 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Asero Chiara, residente nell'immobile sito in Via Cattanea nr. 23 a Lacchiarella (all. certificato di residenza);
- Sig.re Asero Fabio Eugenio, proprietario dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 23 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Asero Luca, residente nell'immobile sito in Via Cattanea nr. 23 a Lacchiarella (all. certificato di residenza);
- Sig.re Bernori Giuseppe Carlo, proprietario dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 70 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Blanco Grazia, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 10 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Campanale Gaia, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 23 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Campanale Leonardo, proprietario dell'immobile sito in Via Carlesca nr. 18 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Casati Liliana, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 94 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Cascinelli Federico, proprietario dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 1 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);





- Sig.ra Catizzone Emilia, proprietaria dell'immobile sito in Via Stazione Villamaggiore nr. 15/B a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Cialoni Arduino, residente in Via Stazione Villamaggiore nr. 7 a Lacchiarella (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Cianciola Selene Diana, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 14 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Citterio Claudio, proprietario dell'immobile sito in Via Cattanea nr.88 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Conigliaro Anna, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 96 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Costa Sara Stefania, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 1 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Dai Yiman, proprietario dell'immobile sito in Via Delle Rogge nr. 10 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Damato Daniele, proprietario dell'immobile sito in Via Delle Rogge nr. 24 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re de Capoa Andrea, residente in Via Cattanea nr. 25 a Lacchiarella (all. certificato di residenza);
- Sig.ra de Capoa Gaia, residente in Via Cattanea nr. 25 a Lacchiarella (all. certificato di residenza);
- Sig.re de Capoa Mario, proprietario dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 25 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re De Vecchi Andrea Norman, proprietario dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 23 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Di Giacomo Antonietta, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 18 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Donetti Yodie, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 33 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Dragonetti Rosaria, proprietaria dell'immobile sito in Via Delle Rogge nr. 28 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Facoetti Angelica, residente in Via Cattanea nr. 25 a Lacchiarella all. certificato di residenza);
- Sig.ra Farina Alexia Francesca, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 88 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);





- Sig.re Fumagalli Andrea, residente in Via Cattanea nr. 98 a Lacchiarella (all. certificato di residenza);
- Sig.re Fumagalli Mattia, residente in Via Cattanea nr. 98 a Lacchiarella (all. certificato di residenza);
- Sig.re Garatti Giancarlo Dionigi, proprietario dell'immobile sito in Via Delle Rogge nr. 14 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Garatti Giorgio, residente in Via Delle Rogge nr. 14 a Lacchiarella (all. certificato di residenza);
- Sig.re Gatti Francesco, proprietario dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 7 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Golin Tiziano, proprietario dell'immobile sito in Via Stazione Villamaggiore nr. 15/A a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Langella Domenico, proprietario dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 30 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Lizzori Pietro, proprietario dell'immobile sito in Via Stazione Villamaggiore nr. 10 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Magnone Chiara, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 30 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Malaspina Alessia, proprietaria dell'immobile sito in Via Carlesca nr. 20 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Martino Davide, proprietario dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 14 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Martynyuk Artem, proprietario dell'immobile sito in Via Stazione Villamaggiore nr. 15/B a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Massida Laura, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 96 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Parazzoli Debora, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 5 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Piccolo Alessandro, proprietario dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 53 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Poleo Gonzalez Maria Gabriela, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 84 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Quaini Paolo, proprietario dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 15 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);





- Sig.ra Raimondi Marina, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 15 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Rossi Alessandra, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 98 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Straface Fabio, proprietario dell'immobile sito in Via Stazione Villamaggiore nr. 10 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Tacchinardi Cristina, proprietaria dell'immobile sito in Via Stazione Villamaggiore nr. 15/A a Lacchiarella, residente in Lacchiarella (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Terranova Sabrina, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 23 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Tevini Teresa, proprietaria dell'immobile sito in Via Cattanea nr. 7 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.re Tomasello Carlo, proprietario dell'immobile sito in Via Delle Rogge nr. 26 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Tomelleri Linda, residente in Via Stazione Villamaggiore nr. 15/B a Lacchiarella (all. certificato di residenza);
- Sig.re Valente Federico Umberto, proprietario dell'immobile sito in Via Carlesca nr. 20 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Vanoli Alessandra, proprietaria dell'immobile sito in Via Delle Rogge nr. 24 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Vidè Elisa, residente in Via Delle Rogge nr. 14 a Lacchiarella (all. certificato di residenza);
- Sig.ra Vitari Emanuela, proprietaria dell'immobile sito in Cattanea nr. 96 a Lacchiarella, immobile nel quale risiede (all. certificato di residenza);

proprietari e residenti che sottoscrivono a conferma del mandato conferito.

### **PREMESSO CHE:**

in data 09 ottobre 2024 il Comune di Lacchiarella ha pubblicato l'avviso di messa a disposizione del pubblico della documentazione inerente il "(...) *procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS per la procedura di SUAP per la realizzazione di due insediamenti produttivi in località Villamaggiore e attività conseguenti* ";

nell'anzidetto avviso veniva indicato apposito link a mezzo del quale estrarre la documentazione oggetto del procedimento ed assegnato il termine del 07 novembre 2024 per la presentazione di osservazioni e contributi in ordine ai contenuti della stessa;

da quanto pubblicato sul sito del Comune si è appreso che il procedimento interessa una area posta in limine al parco agricolo sud Milano, area la cui disciplina





urbanistica è attualmente dettata dal combinato del PGT vigente e del PII approvato nel 2004, nonché sue successive modifiche;

gli elaborati oggetto di analisi e approfondimento evidenziano la volontà della proprietà dell'area e del Comune di procedere a variante semplificata dello strumento urbanistico mediante SUAP, dunque, con convocazione di apposita conferenza di servizi;


**CONSIDERATO CHE** il progetto di variante e la procedura assunta per la sua adozione/approvazione presenta criticità ma anche profili di illegittimità

### **VENGONO FORMULATE LE SEGUENTI OSSERVAZIONI**

#### **La normativa urbanistica vigente**

L'ambito territoriale oggetto dell'odierno progetto di intervento in variante è parte residuale di un PII la cui prima pianificazione risale al 2003 e correlato convenzionamento del 2 luglio 2004; una prima variante a detto PII è avvenuta con convenzionamento del 24 gennaio 2007 a lavori già avviati ed immediatamente una seconda nell'aprile 2007; in data 23 giugno 2017 infine è stata sottoscritta convenzione per una terza variante in revisione solo della tipologia delle opere di urbanizzazione e servizi in generale previsti.

Detto ambito all'interno del PGT vigente risulta individuato nel Piano delle Regole (in seguito solo PdR) con retinatura e contorno relativo a "Piani Attuativi vigenti o in istruttoria – destinazione produttiva", area disciplinata dall'articolo 29.1 lett a) delle norme del PdR.



<b>E</b>
COMUNE DI LACCHIARELLA Comune di Lacchiarella
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>
Protocollo N.0017897/2024 del 07/11/2024 Firmatario: VALERIA CATALANO

L'indicato articolo delle NTA recita testualmente “(...) *a seguito dell'approvazione definitiva, valgono le disposizioni di seguito dettate per i piani approvati* (...)”.

Il PII di cui trattasi ha previsto per detto ambito l'insediamento di una struttura di tipo sportivo, medica e benessere di una SLP di 14.915 mq su un'area complessiva di 82.298 mq con una previsione di aree a verde servizio e per specchio acqua artificiale di oltre 60.000 mq.



Trattasi, come detto di ambito residuo di una pianificazione di dettaglio più ampia, ipotizzata in origine per la riqualificazione del borgo antico di Villamaggiore mediante inserimento di residenze “nel verde” e di servizi connessi, il tutto connotato da una forte attenzione alla componente naturalistica, attenzione a non stravolgere totalmente la vocazione delle aree (tutte originariamente agricole), ma soprattutto con un occhio attento a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche che caratterizzano la zona.

Si pensi che a brevissima distanza (meno di 1 km!), nell'adiacente parco agricolo, vi è l'Oasi di Lacchiarella che è anche area tutelata a livello comunitario (SIC - Sito di Interesse Comunitario).

Com'è noto nella Provincia di Milano si registra la presenza di 9 (nove) siti di interesse comunitario, tra cui l'Oasi di Lacchiarella. Si tratta di aree protette che hanno la precipua funzione di salvaguardare la biodiversità e la promozione di uno sviluppo sostenibile di flora e fauna.

All'interno dell'Oasi sono presenti varietà di fauna e flora a rischio estinzione.

Peccato che questo nuovo insediamento industriale andrà inevitabilmente ad alterare in maniera significativa la biovita e l'importanza territoriale soprattutto per le nuove generazioni antropiche, atteso che animali selvatici sia stanziali che non, popolano e vivono nel parco e nella vicina Oasi di Lacchiarella.

### **Il progetto proposto ed in analisi**

Con la procedura attivata il soggetto istante ed il Comune intendono sostituire la disciplina di cui sopra, variarla, per poter ivi realizzare, diversamente da quanto previsto, nr due edifici a destinazione produttiva (in realtà negli elaborati se ne individuano tre) i cui parametri sono quelli di seguito ritrascritti:





Definizioni	PGT – articoli vari	Proposta SUAP in Variante	SUAP precedente
Indice di Utilizzazione territoriale – Ut (art. 16.3.)	0,70 mq/mq	0,22 mq/mq	0,16 mq/mq
S.L. max/ S.L. prevista	66.294,20 mq	20.427,00 mq	15.145,00 mq
Rapporto di Copertura – RC (art. 16.3.)	70%	22,70%	13,83%
S.C. max/S.C. prevista	66.294,20 mq	21.502,00 mq	12.861,00 mq
Hmax edifici	13,50 mt	variabile da 9,00 m a 11,90 m	variabile da 7,00 m a 11,00 m

Ne deriva un significativo e assai impattante incremento della superficie coperta (quasi il doppio di quella prevista precedentemente), a discapito di aree verdi e con connotazione naturalistica, ma soprattutto in contrasto con la pianificazione vigente.

Lo strumento scelto dai soggetti coinvolti è quello della variante semplificata ex art. 8 del DLgs 160/2010.

**OSSERVAZIONE n. 1**  
**(errata procedura – contrasto con la disciplina vigente)**

La normativa vigente consente l'utilizzo della variante semplificata di cui all'art. 8 del DLgs 160/2010 laddove lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti.

Tali presupposti, fondamentali per ricorrere allo strumento semplificato, devono essere preventivamente accertati in modo oggettivo e rigoroso. E la sufficienza/insufficienza deve essere rapportata sia a tutto il territorio comunale ma anche alla zona specifica ed alla vocazione di quest'ultima.

Ebbene dalla semplice vista aerea di Lacchiarella e dintorni emerge come, rapportata alla dimensione del territorio comunale le aree e gli insediamenti produttivi siano molto presenti e diffusi e ne esistano anche di dismessi ed in attesa di riqualificazione. Anche con riferimento all'area di cui trattasi non vi è alcuna motivazione a sostegno della scelta procedurale di cui trattasi atteso che il PII vigente, come più volte precisato, non ha alcuna vocazione produttiva industriale/artigianale.

**OSSERVAZIONE n. 2**  
**(contrasto del progetto con principi generali e pianificazioni sovraordinate)**

Non è presente negli atti neppure un rigo in ordine alla motivazione/necessarietà di incrementare così sensibilmente le volumetrie edificatorie e consumare il suolo coprendolo quasi interamente (mentre il vigente strumento prevede molta più permeabilità e verde) che sia diverso da mere esigenze economiche dell'operatore, che ha assunto il ruolo di soggetto attuatore solo di recente.

Per rendere evidente quanto sopra rappresentato basti pensare che nella pianificazione esistente/vigente è stato consentito di coprire una superficie di 12.800 mq, mentre oggi se ne chiede di coprire oltre 21.500, ovvero quasi il doppio.





Né può valere quale giustificazione il rispetto di parametri di PGT (“articoli vari”??) genericamente riferiti alle aree produttive, poiché non pertinenti all’area di cui trattasi che ha parametri propri, dettati come già chiarito dal PII vigente e consolidati nel PdR, tant’è che è oggi necessario ricorrere a una variante.

Il tutto in palese contrasto non soltanto con l’originario sviluppo del PII in esame, ma anche con tutte le normative sovraordinate che nel frattempo hanno ben chiaramente decretato quale obiettivo precipuo di tutte le pianificazioni sottostanti la limitazione del consumo del suolo.

Si richiama in proposito il **PTR Lombardia** così come integrato dalla L.R. 31/2014.

E non solo, il contrasto è ravvisabile anche con il **PTCP Milano** (2013) vigente che nella propria TAV. 4 ricomprende l’ambito di intervento tra le aree di cui agli artt. 44 e 45 delle NTA, ossia gangli primari e corridoi ecologici primari.

Il PTCP è chiaro nell’indicare che trattasi di aree di spiccata valenza e ricchezza naturale da preservarsi a tutela della fauna locale.

Il Piano demanda ai Comuni nei propri atti di pianificazione il maggior dettaglio precisando, preventivamente, che in essi devono essere seguiti i propri indirizzi ed in particolar modo che vengano inibite opere che interferiscano con la vocazione naturalistica; laddove ciò non fosse possibile preveda il Comune ab origine eventuali interventi di mitigazione e potenziamento ecologico.

Il Comune di Lacchiarella nel proprio strumento urbanistico, Documento di Piano recepisce quanto indicato dal PCTP e ne fa proprie le sue disposizioni. Gli strumenti tutti sopra indicati, pertanto, impongono il rispetto e la sopravvivenza del Corridoio Ecologico primario.

Il progetto sottoposto a VAS si pone dichiaratamente in contrasto e non promuove neppure alcuna effettiva soluzione mitigatoria che possa dimostrare che vi sia stato un reale approfondimento dell’effetto disastroso sull’ambiente e sulla fauna locale.

Del resto, candidamente nella VAS viene specificato a pag. 166 del “Rapporto Preliminare Ambientale” che non vi è alcuna previsione in merito e che viene demandato ad un momento successivo non meglio identificato una eventuale valorizzazione e potenziamento della vegetazione per sopperire ad una ingiustificata interruzione della Rete Ecologica Primaria (REP).

Appare, dunque, evidente come l’elaborato sia gravemente carente di valutazione di elementi di primaria importanza, la cui assenza conferma l’erroneità/illegittimità delle determinazioni conclusive riportate nella VAS con conseguente superficialità dal punto di vista istruttorio.

In definitiva, la documentazione in esame risulta fortemente carente sotto tale profilo, posto che non vi è alcun tipo di approfondimento circa le ripercussioni che tale soppressione del corridoio ecologico può avere non solo sull’insediamento abitativo, ma anche sull’Oasi e al contrario non sono indicate misure di mitigazione e implementazione del verde.







Basta al riguardo operare un mero raffronto visivo tra i due progetti per notare, anche da parte di un occhio non esperto, la integrale soppressione delle aree verdi.



### **OSSERVAZIONE n. 3**

#### **(incidenza del progetto in termini di inquinamento acustico, dell'aria e dell'acqua)**

In aggiunta alle già gravi lacune sopra evidenziate, si rileva come un insediamento produttivo così a ridosso del limite perimetrale nord e ovest dell'ambito abbia sicure ripercussioni di inquinamento acustico e dell'aria sul territorio circostante caratterizzato dalla presenza di insediamenti residenziali, ripercussioni decisamente sottovalutate.

Invero, il progetto originario si componeva tra ambiti tra loro armoniosi finalizzati alla riqualificazione dell'intero Borgo di Villamaggiore; mai avrebbe previsto l'originario pianificatore di addossare delle abitazioni a un polo produttivo.

Ciò perché sin dalla sua realizzazione il Borgo si caratterizza per la sua elevata naturalità, tanto che tutte le case sono immerse nel verde, inserite in un contesto residenziale e a connotazione agricolo-rurale in linea con il contesto e il luogo di posizionamento che – come sopra detto - è situato in prossimità dell'Oasi di Lacchiarella, SIC di interesse comunitario.

Com'è a tutti noto, in ambito ambientalistico il termine SIC è usato per definire un'area nelle quali si trovano habitat naturali e specie animali e vegetali da preservare; laddove è fin troppo palese che un'attività produttiva porti con sé inquinamento atmosferico dato dall'attività stessa e dai mezzi impiegati a suo servizio, inquinamento acustico e anche delle acque in pieno ed evidente contrasto con le ragioni di tutela sottese alla presenza di un SIC.

A ciò si aggiunga che come riportato dal proponente *“Si evidenzia inoltre come la parte sud dell'area di intervento, risulta compresa all'interno della fascia di rispetto (200 m di raggio) del pozzo pubblico ad uso idropotabile P340”*.

Seppure si tratta del solo edificio “C” non v'è chi non veda che siamo comunque al cospetto di una previsione che inficia - anche sotto tale profilo - la scelta edificatoria compiuta dal proponente.



Né vale richiamare l'elencazione contenuta nell'art. 94 relativa alle attività espressamente vietate atteso che non si tratta di una elencazione tassativa e da interpretare in maniera restrittiva, tenuto conto sia delle finalità di tutela perseguite dal legislatore che della tipologia di attività ivi prevista di riparazione/manutenzione di autoveicoli anch'essa soggetta a problematiche ambientali e di possibile inquinamento delle acque.

Vero è, infatti che l'art. 94 del D.lgs. 152/2006 riflette un principio di precauzione a difesa del diritto alla salute e della sicurezza umana in attuazione sia di previsioni costituzionali (art. 32) che sovranazionali (vedi in particolare, , il preambolo della Convenzione di Aarhus entrata in vigore nel 2001, che così recita: "ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare e migliorare l'ambiente, individualmente o collettivamente, nell'interesse delle generazioni presenti e future).

Alla tutela dell'acqua è dedicata la parte III del D.Lgs. n. 152 del 2006 (intitolata "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche") ed, in particolare, la sezione II ("Tutela delle acque dall'inquinamento").

Per la zona di rispetto, il comma 6 dell'articolo 94 dispone che *"in assenza dell'individuazione da parte delle regioni o delle province autonome della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la medesima ha un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione"*. La delimitazione definitiva delle aree di salvaguardia rappresenta una misura volta alla tutela dei corpi idrici attraverso azioni volte prioritariamente alla prevenzione, alla riduzione dell'inquinamento ed al perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili (cfr. Linee Guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152).

I limiti introdotti dall'art. 94 del D.lgs 152/2006 sono chiaramente posti tutela del diritto alla salute e della sicurezza umana in attuazione dei precetti Costituzionali (art. 32) e sovranazionali in quanto, come recita il preambolo della Convenzione di Aarhus, *"ogni persona ha il diritto di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere e il dovere di tutelare e migliorare l'ambiente, individualmente o collettivamente, nell'interesse delle generazioni presenti e future."*

Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, le disposizioni in materia di tutela delle acque sono: *"disposizioni aventi finalità di prevenzione e riduzione dell'inquinamento, risanamento dei corpi idrici inquinati, miglioramento dello stato delle acque, perseguimento di usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e della capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate, mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. Sono scopi che attengono direttamente alla tutela delle condizioni intrinseche dei*







corpi idrici e che mirano a garantire determinati livelli qualitativi e quantitativi delle acque" (sentenza n. 254 del 2009; in senso analogo, sentenza n. 246 del 2009).

L'art. 94 del Codice dell'Ambiente - finalizzato alla salvaguardia qualitativa delle acque destinate al consumo umano, in stretta conformità alle disposizioni dettate in sede comunitaria (si v. ad esempio Consiglio DIRCEE 03/11/1998 n. 98/83/CE recepita con d.lvo 31/2001) - costituisce chiara espressione del principio di precauzione; caposaldo della politica ambientale dell'Unione europea richiamato all'art. 191, par. 2 del TFUE (ex art. 174 TrCE).

Tale principio, come noto, risponde all'esigenza di assicurare, in modo trasversale, la tutela di beni e di interessi primari, tra i quali vi rientrano certamente la tutela della salute umana e dell'ambiente, quando essi siano minacciati non solamente da pericoli concreti, ma anche da rischi difficilmente ponderabili (si v. Comunicazione della Commissione europea COM(2000)1, adottata il 2 febbraio 2000, secondo cui il principio (all'epoca sancito dal citato art. 174 TrCE) deve trovare applicazione "*in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi siano ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità*").

**E' sufficiente, dunque, in questa sede ricordare che il principio di precauzione non richiede l'accertamento di un pregiudizio concreto ed effettivo ma impone regole dettate al fine di precluderne in radice la creazione.**

#### CHIEDONO

1. Che venga confermata la vocazione agricola esistente dell'area oggetto di analisi o, subordinatamente, che venga confermata la destinazione impressa nel PGT vigente e dunque nel PII già approvato;

Nella denegata ipotesi di respingimento della richiesta precedente:

2. Che in ogni caso, ove si volesse procedere a variante dello strumento urbanistico vigente, venga promosso un procedimento di variante ordinaria, nel rispetto della normativa vigente e tutelando tutti gli interessi coinvolti;
3. Che nell'ambito di eventuale procedura di variante venga data motivazione delle scelte effettuate, contemperando gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

Avv. Valeria Catalano

Avv. Marta Longoni

#### PER ADESIONE

ALASTRA

RITA

ALBORETO

LAURA

QUAINI

PAOLO

RAIMONDI

MARINA

*[Handwritten signatures and text]*  
PER DELEGA

**E**  
COMUNE DI LACCHIARELLA  
Comune di Lacchiarella  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0017897/2024 del 07/11/2024  
Firmatario: VALERIA CATALANO





AMENTA	GAETANO	<i>Gaetano</i>
ARENA	MARCELLO	<i>Marcello</i>
ARIOLI	PIETRO	<i>Pietro</i>
ARIOLI	TIZIANA	<i>Tiziana</i>
ASERO	CHIARA	<i>Chiara</i>
ASERO	FABIO EUGENIO	<i>Fabio Eugenio</i>
ASERO	LUCA	<i>Luca</i>
BELLONI	MAURIZIO	
BERNORI	CARLO	
	GIUSEPPE	<i>Giuseppe</i>
BLANCO	GRAZIA	<i>Grazia</i>
BRUNETTI	JAMES	
CAMPANALE	GAIA	<i>Gaia</i>
CAMPANALE	LEONARDO	<i>Leonardo</i>
de CAPOA	ANDREA	<i>Andrea de Capoa</i>
de CAPOA	GAIA	<i>Gaia de Capoa</i>
de CAPOA	MARIO	<i>Mario de Capoa</i>
CASATI	LILIANA	<i>Liliana</i>
CASCINELLI	FEDERICO	<i>Federico</i>
CATIZZONE	EMILIA	<i>Emilia</i>
CIALONI	ARDUINO	<i>Arduino</i>
CIANCIOLA	SELENE DIANA	<i>Selene Diana</i>
CIMINI	MARCO	
CITTERIO	CLAUDIO	<i>Claudio</i>
CONIGLIARO	ANNA	<i>Anna</i>
COSTA	SARA STEFANIA	<i>Sara Stefania</i>
DAI	YIMAN	<i>Yiman</i>
DAMATO	DANIELE	<i>Daniele</i>

**E**COMUNE DI LACCHIARELLA  
Comune di Lacchiarella

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0017897/2024 del 07/11/2024  
Firmatario: VALERIA CATALANO





DE VECCHI	ANDREA NORMAN	Andrea Norman
DI GIACOMO	ANTONIETTA	Antonietta Di Giacomo
DONETTI	YODIE	Yodie
DRAGONETTI	ROSARIA	Rosaria Dragonetti
FACOETTI	ANGELICA	Angelica Facoetti
FARINA	ALEXIA FRANCESCA	Alexia Francesca Farina
FERRARI	SILVANA	Silvana Ferrari
FUMAGALLI	ANDREA	Andrea Fumagalli
FUMAGALLI	MATTIA	Mattia Fumagalli
GARATTI	GIANCARLO DIONIGI	Giancarlo Dionigi
GARATTI	GIORGIO	Giorgio Garatti
GATTI	FRANCESCO	Francesco Gatti
GOLIN	TIZIANO	Tiziano Golin
LANGELLA	DOMENICO	Domenico Langella
LIZZORI	PIETRO	Pietro Lizzori
MAGNONE	CHIARA	Chiara Magnone
MALASPINA	ALESSIA	Alessia Malaspina
MARTINO	DAVIDE	Davide Martino
MARTYNYUK	ARTEM	Artem Martynyuk
MASSIDA	LAURA	Laura Massida
MCKENZIE	WILLIAM DAVID	William David McKenzie
PARAZZOLI	DEBORA	Debora Parazzoli
PICCOLO	ALESSANDRO	Alessandro Piccolo
PISTOIA	SABRINA	Sabrina Pistoia
POLEO GONZALEZ	MARIA GABRIELA	Maria Gabriela Poleo Gonzalez

**E**COMUNE DI LACCHIARELLA  
Comune di Lacchiarella

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0017897/2024 del 07/11/2024  
Firmatario: VALERIA CATALANO





ROSSI	ALESSANDRA	Alessandra Rossi
STRAFACE	FABIO	Fabio Straface
TACCHINARDI	CRISTINA	Cristina Tacchinardi
TERRANOVA	SABRINA	Sabrina Terranova
TEVINI	TERESA	Teresa Tevini
TOMASELLO	CARLO	Carlo Tomaseello
TOMELLERI	LINDA	Linda Tomelleri
VALENTE	FEDERICO UMBERTO	Federico Umberto Valente
VANOLI	ALESSANDRA	Alessandra Vanoli
VIDÈ	ELISABETTA	Elisabetta Vidè
VITARI	EMANUELA	Valeria Vitari
ZHOU	WEI	

#### ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato 1: certificati di residenza dei firmatari